

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 369 del -3 SET, 2014

OGGETTO: Proposizione appello al Tribunale Civile di Marsala avverso la sentenza n. 19/2014 nel giudizio promosso da Graziano Ignazio Maria Francesco c/ Comune di Castelvetrano. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemilaquattordici il giorno Tra del mese di Settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco Salvatore
RIZZO Giuseppe
CENTONZE Antonino

-- Sindaco
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del ^{PAOLO NASALE} Segretario Generale dott. ~~Livio Elia Maggio~~.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- ~~il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;~~

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

VISTA la Sentenza n. 19/2014 (All. A), resa dal Giudice di Pace di Castelvetro il 21/02/2014, depositata in Cancelleria il 25/03/2014, non ancora notificata, a definizione del giudizio civile R.G. n. 117/2011, promosso da **GRAZIANO Ignazio Maria Francesco** contro il Comune di Castelvetro, avente ad oggetto: "risarcimento danni – condannatorio", con la quale il Giudice di Pace Coordinatore di Castelvetro così decide:

- 1) *Dichiara la concorsuale responsabilità nella misura del 50% a carico dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente;*
- 2) *Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore dell'attore Graziano Ignazio Maria Francesco della somma di € 325,00 liquidata come in premessa e corrispondente al 50% delle somme determinate, con gli interessi legali dal dì del sinistro;*
- 3) *Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio in ragione del 50% e condanna il Comune di Castelvetro al pagamento in favore dell'attore del restante 50%, liquidato in complessivi € 401,70 di cui € 51,70 per spese ed € 350,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;*

VISTA la relazione prot. n. 1284 del 31/07/2014 (All. B), a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, con la quale si ritiene opportuno interporre appello avverso la suddetta decisione, con ricorso al Tribunale Civile di Marsala;

RITENUTA l'opportunità di proporre appello, avverso la suddetta sentenza per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per proporre appello, avverso la suddetta sentenza;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere di responsabilità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) – **PROPORRE** appello avverso la Sentenza n. 19/2014, resa dal Giudice di Pace di Castelvetro il 21/02/2014, depositata in Cancelleria il 25/03/2014, non ancora notificata, a definizione del giudizio civile R.G. n. 117/2011, promosso da **GRAZIANO Ignazio Maria Francesco** contro il Comune di Castelvetro.

2) - **NOMINARE** a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compresa, quella di transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.

3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 12 II° comma del-

(ALL. A)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Il Giudice di Pace Coordinatore Avv. Giovanni de Simone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa Civile iscritta al n. 117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2011;

Promossa da:

Graziano Ignazio Maria Francesco, residente a Castelvetro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Elia, elettivamente domiciliato in Castelvetro presso lo studio di detto Procuratore, in via Ugdulella n.2, come da mandato agli atti,

- ATTORE -

CONTRO

Il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Grimaudo giusta delibera della G.M. e mandato agli atti;

- CONVENUTO -

Avente per oggetto: Risarcimento danni - condannatorio.

N. 19/14 SENT

N. 117/2011 R.G.

N. 201/14 CRON.

N. / REP

Oggetto: Condannatorio

Rilasciata copia con formula esecutiva

All'Avv. _____

Oggi _____

Avv. Giovanni De Simone

Alla udienza del 21/2/2014 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in atti.


FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Graziano Ignazio Maria Francesco conveniva in giudizio il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, avanti il Giudice di Pace di Castelvetro perché venisse condannato al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Fiat Croma targata CZ969DD a seguito di un incidente stradale verificatosi in Castelvetro il giorno 15/5/2010 mentre effettuava l'ingresso con tale auto nell'area di parcheggio antistante l'esercizio commerciale "scarpinando" sito nella via Caduti di Nassirya. Deduceva in particolare l'attore che verso le ore 19,45 del 15/5/2010, alla guida della propria autovettura Fiat Croma, con a bordo 4 persone, nel fare ingresso nel citato esercizio commerciale, si imbatteva contro un cordolo di cemento che delimita la sede stradale dall'area di parcheggio, subendo danni al mezzo preventivati in complessivi euro 1.027,00 di cui euro 682,00 per sostituzione pezzi e lavori di autocarrozzeria ed euro 345,00 per danni alle gomme. Detto cordolo, a dire dell'attore, non era presegnalato e si presentava di scarsa visibilità; costituendo un ostacolo al transito veicolare. Tali danni sono stati richiesti al convenuto comune, senza però alcun esito per cui ne chiedeva la condanna al risarcimento. Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Castelvetro, contestando la domanda attrice in quanto il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa non ascrivibile all'Ente convenuto, ma a causa di una manovra scorretta dell'attore. In subordine eccepiva il concorso di colpa del danneggiato. In ordine all'ammontare dei danni richiesti, ne contestava l'ammontare perché esosi e sforniti di idonea prova. Non potendosi esperire il tentativo di conciliazione, si procedeva alla

istruzione della causa con l'escussione di testi e con produzione documentale e all'udienza del 21/2/2014 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni addotte dalle parti come da comparse conclusionali agli atti..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione agli atti deve ritenersi che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dell'attore. Ed invero, risulta dagli atti che gli ingressi nell'esercizio commerciale "Scarpinando" sono molti ampi e consentono agevolmente l'ingresso e l'uscita dallo spiazzo antistante, destinato a parcheggio. Risulta altresì che tale area di parcheggio è illuminata e il cordolo in cemento che delimita la cunetta e poi la strada pubblica è sufficientemente alto da consentirne la visibilità. Conseguentemente l'attore non avrebbe potuto incapparvi. In ogni caso, con una velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi ed in ossequio a quanto prescritto dall'art.141 codice della strada, si poteva evitare il sinistro o quanto meno ridurne le conseguenze dannose. Pertanto, ritiene il Giudicante che l'attore ha concorso nella verificazione del sinistro de quo e tale concorsualità può determinarsi nella misura del 50%. Passando alla determinazione e liquidazione di danni riportati dall'autovettura dell'attore, quantificati dallo stesso in complessivi euro 1.027,00 sulla scorta di due preventivi, non confermati in giudizio, né provati con relative fatture e tenuto conto della data di immatricolazione del mezzo, risalente al mese di febbraio 2006, tali danni possono determinarsi in complessivi euro 650,00 di cui va liquidato il 50% e quindi € 325,00. Pertanto il convenuto Comune di Castelvetro va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 325,00, con gli interessi legali dal di del sinistro. Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura del 50% e, poste a carico del convenuto



Comune di Castelvetro, si liquidano come in dispositivo, oltre C.P.A e I.V.A., come per legge. Il restante 50% si considera compensato tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Coordinatore di Castelvetro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Graziano Ignazio Maria Francesco contro il Comune di Castelvetro, ogni altra istanza, eccezione, difesa o deduzione disattesa, così decide:

- 1) Dichiara la concorsuale responsabilità nella misura del 50% a carico dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente;
- 2) Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore dell'attore Graziano Ignazio Maria Francesco della somma di € 325,00 liquidata come in premessa e corrispondente al 50% delle somme determinate, con gli interessi legali dal di del sinistro;
- 3) Dichiara compensate tra le parti la spese del giudizio in ragione del 50% e condanna il convenuto Comune di Castelvetro al pagamento in favore dell'attore del restante 50%, liquidato in complessivi € 401,70 di cui € 51,70 per spese ed euro 350,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.


La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Castelvetro il 21/2/2014.



Il Giudice di Pace Coord.

(Avv. Giovanni De Simone)



ALL. B)

Compilatore/ufficiante delibera APPELLO GRAZIANO I

Giuseppe Di Stefano
Presidente (Giugliano di Stabia)



Città di Castelvetro

Via S. Stefano 101/102 - 80020 Castelvetro (Tp)

Piazza Umberto I n° 122 Castelvetro (Tp)
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Tefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore

15.00 alle 18.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: GRAZIANO Ignazio c/ Comune di Castelvetro – procedimento civile n° 670/2010 R.G. Giudice di Pace di Castelvetro – Sentenza n° 19/2014

Al Sindaco
Sede

>>>>

Nel giudizio indicato in oggetto il Comune di Castelvetro, è stato convenuto dinanzi al Giudice di Pace dal Sig. Graziano Ignazio per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria automobile a causa dell'impatto con un cordolo di cemento presente a margine della carreggiata della via Caduti di Nassirya, che delimitava il parcheggio posto dinanzi alla ditta SCARPINANDO.

Con Sentenza depositata in cancelleria il 25.05.2014 e non ancora notificata, il Giudice di Pace, Dott. Giovanni De Simone, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la concorrente responsabilità dell'attore e del Comune al 50%.

Il Comune è stato così condannato a pagare all'attore l'importo di € 901,07 (di cui € 325,00 per sorte), somma calcolata da quest'Ufficio comprensiva degli interessi legali, delle spese di giudizio con relativi oneri accessori, il tutto a fronte di una richiesta di € 1.027,00 per la sola sorte.

La Sentenza però appare alla scrivente ingiusta e carente di motivazione

Mentre infatti il Giudice ha esposto quali sono i profili della responsabilità dell'attore, nulla ha scritto in merito a quella dell'Ente.

Anzi la Sentenza contiene tutti gli elementi che evidenziano la totale colpa dell'attore e la mancanza in capo al Comune di ogni responsabilità, dato che in essa si attesta l'assenza di ogni e qualsiasi forma di insidia o di anomalia e si evidenzia

Persistenza di tutti gli elementi previsti dal Codice Stradale e dalle norme generali di manutenzione del sito da parte dell'Ente proprietario/custode della strada, ivi compreso un efficiente impianto di pubblica illuminazione.

Per le superiori ragioni, si ritiene la Sentenza appellabile anche se non si ritiene probabile che il Giudice di appello conceda la sospensione della sentenza, in ragione dell'esiguo importo portato.

Si chiede pertanto con la presente se l'A.C. ritiene utile e conveniente la proposizione dell'appello, che andrebbe comunque portato alla notifica non oltre il 20.09.2014.

Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

